



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 126 del 30.04.2021

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: Pagamento a favore dello Studio legale Nunziante Magrone per la sentenza relativa all'ing. Luciano Marchetti. Debiti del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Vista la Tabella C della Relazione del Commissario Delegato per la Ricostruzione, redatta ai sensi del comma 4, art.67 bis del Decreto Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito con Legge n.134 del 07 agosto 2012;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario Delegato per la Ricostruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disponendo, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino al 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Considerato che i fondi finalizzati al ripianamento delle pendenze del Commissario sono stati assegnati all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila con Decreto DISET n. 48 del 14.03.2013 relativo alle attività solutorie della gestione stralcio della c.s. 5281 e riparto finale delle risorse residue;

Considerato inoltre che:

- non è stato effettuato alcun passaggio di consegne relativo alla documentazione da parte del Commissario Delegato;
- sono state riscontrate enormi difficoltà nel reperimento della documentazione e nel riscontro delle fatture da parte dei responsabili dell'epoca;
- le Tabelle A e C della Relazione finale del Commissario Delegato sono soltanto una rappresentazione parziale dei debiti ancora da saldare, in quanto non sono presenti tutti i creditori e le somme indicate spesso non sono corrispondenti a quanto poi dovuto effettivamente;
- dalla Relazione non si evince il suindicato debito vantato dalla società Servizi Integrati Srl;

Preso atto del ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 393/17 presentato al Tribunale Civile dell'Aquila da parte dell'ing. Luciano Marchetti in merito alle somme vantate per lo svolgimento della funzione di Vicecommissario per la messa in sicurezza ed il recupero del patrimonio dei beni culturali danneggiati a seguito del sisma 2009;

Vista la richiesta dell'Avvocatura Distrettuale in merito alla produzione di una relazione dettagliata dei fatti da parte dell'USRA (prot. n. 9235 del 09/08/2017);

Visto il rapporto circostanziato trasmesso all'Avvocatura Distrettuale da parte dell'USRA, in merito ai motivi di opposizione al pagamento per il credito vantato;

Vista la nota di richiesta di informazioni, prot. n. 10451 del 12/09/2017, a cui non sono seguite sostanziali novità, rispetto al quadro già delineato;

Preso atto della sentenza n. 152/2021 emessa dal Tribunale dell'Aquila, con la quale si riconosce all'ing. Luciano Marchetti la somma di euro 100.025,64 (oltre interessi), oltre alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 13.430,00 oltre oneri;

Vista la nota, prot. n. 2066 del 02.03.2021, con la quale l'avvocato di controparte quantifica la somma da liquidare a favore dell'ing. Luciano Marchetti in euro 107.363,45 e la somma da liquidare per le spese legali per euro 16.507,08;

Preso atto della nota dell'Avvocatura Distrettuale, prot. n. 12051 del 22/03/2021, con cui si chiede all'USRA di valutare se esistano motivi di impugnazione della sentenza in questione, in caso contrario si chiede di eseguire quanto disposto;

Ritenuto che non vi siano ulteriori motivi per i quali impugnare la sentenza in considerazione che tale contenzioso non è riferibile ad USRA, ma al Commissario delegato sisma 2009. Conseguentemente l'Ufficio non è in possesso della documentazione relativa alla vicenda e pertanto nessun ulteriore motivo di impugnazione può essere addotto;

Considerato che in merito alla sorte capitale da erogare a favore dell'ing. Luciano Marchetti, l'Ufficio Speciale ha inviato un interpello all'Agenzia delle Entrate in merito alle eventuali modalità di applicazione della tassazione, prot. n. 3649 del 14/04/2021. Pertanto, allo stato attuale, si è in attesa di risposta e non è quindi possibile procedere con la liquidazione;

Vista la fattura n. 362/2021 del 12.04.2021 emessa dallo Studio Nunziante Magrone dell'importo complessivo di euro 19.595,98, di seguito nel dettaglio:

- euro 12.973,38 imponibile
- euro 3.088,90 ritenuta d'acconto
- euro 3.533,70 IVA

Verificata la regolarità contributiva prot. n. INPS_24726813 avente validità fino al 02.06.2021;

Verificata la regolarità fiscale prot. n. 202100000527999 del 30.04.2021;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura suindicata, così come di seguito in dettaglio:

- Studio Nunziante Magrone euro 16.507,08;
- Versamento all'Erario per la ritenuta d'acconto per euro 3.088,90;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede con i fondi trasferiti con Decreto DISET n. 48 del 14.03.2013, Capo I, art. 4, comma 4 "trasferimenti per oneri residui sui contratti del Commissario Delegato per la Ricostruzione";

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla liquidazione delle somme di seguito dettagliate per la fattura n. 362/2021 del 12.04.2021:
 - Studio Nunziante Magrone euro 16.507,08;

- Versamento all'Erario per la ritenuta d'acconto per euro 3.088,90;
- 3. che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede con i fondi trasferiti con Decreto n. 48 del 14.03.2013, Capo I, art. 4, comma 4 "trasferimenti per oneri residui sui contratti del Commissario delegato per la ricostruzione";
- 4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 30 aprile 2021

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Provenzano

